



**Contratto di assicurazione Multirischi**

**Assicurazione  
Infortunati, Furti, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza, Perdite Pecuniarie di**

**CartaSi S.p.A.**

Convenzione n° 000000171

**APPENDICE CARTE DI DEBITO INTERNAZIONALE**

Dalle ore 24 del 01/07/2016 la copertura è estesa alle **Carte di debito internazionali** con l'attivazione della **Sezione I "Infortunati"**, **Sezione II parte I "Assicurazione sugli acquisti e sui Prelievi"** e delle nuove seguenti Sezioni: **Sezione VIII "Uso fraudolento carte personali"** e **IX "Recesso dall'Acquisto"** valide solo ed esclusivamente per la suddetta tipologia di carta, nei seguenti termini:

**SEZIONE VIII  
USO FRAUDOLENTO CARTE PERSONALI**

**Art. 1 - ASSICURATO**

In questa Sezione di polizza per Assicurato s'intende il Titolare della Carta di debito internazionale.

**Art. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione è prestata per le perdite pecuniarie subite dall'Assicurato a seguito di acquisti di beni e/o servizi, prelevamenti di contante effettuati abusivamente da parte di terzi mediante l'uso della Carta Bancaria di cui il Titolare abbia perso il possesso o i relativi dati a seguito di uno dei seguenti eventi:

- a) rapina;
- b) estorsione;
- c) scippo;
- d) furto;
- e) smarrimento.

**Art. 3 - SOMMA ASSICURATA – LIMITI DI INDENNIZZO**

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per ciascuna Carta bancaria, per sinistro e per periodo assicurativo, somma maggiore di € 1.000,00.

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per tutti i sinistri avvenuti nel periodo di validità della presente Sezione somma maggiore di € 500.000,00 in aggregato annuo.

**Art. 4 - SCOPERTI E/O FRANCHIGIE**

Per la presente copertura è stabilita una franchigia per sinistro pari ad € 150,00.

#### **Art. 5 - FORMA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

#### **Art. 6 - PERIODO DI EFFICACIA DELLA COPERTURA**

L'assicurazione di cui all'Art. 2 è così operante:

- per i casi a), b) e c), la garanzia opera dal momento in cui si verifica la perdita di possesso della carta bancaria a seguito di uno di tali eventi e cessa nel momento in cui viene fatta la segnalazione di "blocco" a CartaSi;

- per i casi d) ed e), la garanzia è operante per le operazioni fraudolente compiute nelle 48 ore antecedenti la segnalazione di "blocco" a CartaSi.

*A partire dal secondo sinistro, sullo stesso Assicurato, nell'arco del biennio, che colpisca le garanzie di cui alla Sezione VIII, la Società si riserva il diritto di escludere tale nominativo dal novero degli assicurati, previa comunicazione alla Contraente e all'Assicurato stesso.*

#### **Art. 7 - DELIMITAZIONI**

*a) La Società non è in nessun modo obbligata per richieste d'indennizzo avvenute successivamente al blocco della Carta di Debito internazionale da parte del relativo Titolare.*

*b) La Società è obbligata unicamente per i danni originatisi durante il periodo di efficacia della polizza e per i danni che pur originatisi durante il periodo di efficacia della polizza, siano denunciati alla Società entro 45 giorni dalla cessazione della stessa.*

#### **Art. 8 - PRECISAZIONI**

Nell'ipotesi che, al termine della presente copertura, come nel caso di anticipata risoluzione del contratto, non venga emessa altra polizza sullo stesso rischio, le Parti convengono che saranno considerati indennizzabili gli utilizzi fraudolenti effettuati fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza o allo storno della presente polizza, purché relativi a sinistri indennizzabili a termini di polizza avvenuti entro il termine del periodo di validità della presente copertura.

Per la verifica di tale condizione farà fede la data del primo utilizzo fraudolento indicata nella denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 9 - ESCLUSIONI**

*Sono esclusi dall'assicurazione i danni:*

*1) derivanti dall'inosservanza dei Regolamenti da parte dell'Assicurato e/o dell'Esercente Convenzionato;*

*2) causati in tutto o in parte, con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o dei suoi familiari o da persone con lui conviventi;*

*3) causati in tutto o in parte, con dolo, colpa grave o infedeltà dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato;*

*4) derivati da carte emesse in via preventiva alla ricezione della richiesta scritta, salvo il caso in cui l'emissione sia avvenuta per rimpiazzare o rinnovare una Carta precedentemente emessa;*

*5) che l'Assicurato possa recuperare addebitando gli importi di spesa a qualsiasi Esercente Convenzionato, che accetti di onorare una Carta;*

*6) conseguenti a cattivo funzionamento delle attrezzature del sistema o ad errori di programmazione;*

*7) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;*

8) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

9) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni od altri sconvolgimenti da parte della natura;

10) relativi a lucri mancanti, interessi e qualunque altro danno indiretto.

#### **Art. 10 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo del danno. In caso di furto o di sinistro derivante da atti presumibilmente dolosi o fraudolenti l'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro stesso immediatamente all'Autorità di Polizia di competenza anche se l'autore dell'atto è sconosciuto; copia di tale denuncia deve essere trasmessa dal Contraente alla Società.

In caso di evento verificatosi all'estero, deve essere fornita anche copia di denuncia effettuata presso le Autorità italiane.

La denuncia deve essere fatta per iscritto al Contraente, che provvederà ad inoltrarla alla Società, al seguente indirizzo:

**CartaSi S.p.A.**

**Corso Sempione 55**

**20145 Milano**

**Numero Verde 800.02.01.69**

**Numero Nero 02 34.98.01.36**

Il Contraente e l'Assicurato devono fare quanto è in loro potere per evitare o diminuire il danno, ottemperare alle istruzioni della Società, fornire dimostrazione delle spese sostenute permettendo ogni rilevazione od esame da parte degli incaricati della Società, e mettere a disposizione della stessa i documenti necessari a dimostrare l'esistenza del danno ed a determinarne l'ammontare.

L'Assicurato che adoperi a giustificazione dell'ammontare del danno documenti non veritieri o mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente documenti, decade dal diritto all'indennizzo.

L'Assicurato, a richiesta della Società, deve presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro e deve inoltre fornire il codice IBAN del proprio conto corrente.

L'Assicurato che non adempia in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra, perde il diritto ali indennità.

#### **Art. 11 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

*L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.*

#### **Art. 12 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata con l'Assicurato o persona da lui designata oppure a richiesta di una delle parti;

- b) fra due periti nominati, una dalla Società e uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

### **Art. 13 - MANDATO DEI PERITI**

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10 che precede;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del presente articolo lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) del presente articolo sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Art. 14 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza direttamente all'Assicurato.

### **Art. 15 - RECUPERI**

Nel caso l'Assicurato possa recuperare in tutto o in parte le perdite subite a fronte dell'utilizzo fraudolento di una Carta di Debito internazionale deve darne immediato avviso alla Società.

### **Art. 16 - DIRITTO DI SURROGAZIONE**

Fermo il disposto dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell'indennità.

### **Art. 17 - LIMITI TERRITORIALI**

*La presente assicurazione è valida in tutti i paesi dove la Carta di Debito internazionale è stata accettata in osservanza dei regolamenti previsto dal circuito internazionale di appartenenza (MasterCard/VISA).*

**Art. 18 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE**

*In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo corrispondente a quello dei sinistri liquidati.*

**Art. 19 - BUONA FEDE**

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni dallo stesso all'atto della stipulazione della presente polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo né riduzione delle stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. Resta, peraltro, fermo il diritto della Società alla modifica dei patti contrattuali dal momento in cui sia venuta a conoscenza dell'effettivo stato delle cose.

**Art.20 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a chiedere a ciascun assicuratore l'indennità da esso dovuta secondo il rispetto del contratto indipendentemente considerato.

Qualora la somma di tali indennità superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagarne solo la parte risultante dalla riparazione proporzionale in ragione delle indennità dovute da tutte le coassicuratrici, esclusa comunque ogni responsabilità solidale con gli altri Assicuratori.

## **SEZIONE IX RECESSO DALL'ACQUISTO**

### **Art.1 - ASSICURATO**

In questa Sezione di polizza per Assicurato s'intende il Titolare della Carta di debito internazionale che effettua acquisti tramite internet.

### **Art. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di quanto già pagato all'Esercente per l'acquisto di prodotti on-line su Internet, a seguito dell'esercizio della facoltà di recesso dall'acquisto stesso secondo quanto previsto dalla normativa di legge e in quanto l'Esercente stesso non rispetti le norme di legge per la restituzione dell'importo incassato.

### **Art. 3 - CONDIZIONI ESSENZIALI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA**

*La garanzia è operante a condizione che, entro i limiti di tempo e secondo le norme fissati per legge:*

- a) l'acquirente abbia effettuato la richiesta di recedere dall'acquisto;*
- b) l'acquirente abbia restituito il prodotto all'esercente;*
- c) l'acquirente abbia richiesto il rimborso all'esercente di quanto già pagato per il prodotto restituito;*
- d) il rimborso all'acquirente non sia stato effettuato dall'esercente.*

*Sono pertanto escluse dalla garanzia tutte le richieste di indennizzo per le quali non siano rispettate le suddette condizioni.*

### **Art. 4 - SOMME ASSICURATE**

Vengono fissati i seguenti limiti d'indennizzo:

- per singola transazione: € 250,00;
- complessivamente per carta: € 500,00 per sinistro/anno.

### **Art. 5 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO**

La determinazione del danno è effettuata in base alle evidenze relative alla richiesta di rimborso da parte dell'acquirente nei limiti indicati all'art.4.

E' fatto salvo il diritto di rivalsa della Società, nei confronti dell'Esercente per le somme pagate in base alla garanzia della presente Sezione di polizza.

### **Art. 6 - PRECISAZIONI**

Nell'ipotesi che, al termine della presente copertura, come nel caso di anticipata risoluzione del contratto, non venga emessa altra polizza sullo stesso rischio, le Parti convengono che saranno considerati indennizzabili gli utilizzi fraudolenti effettuati fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza o allo storno della presente polizza, purché relativi a sinistri indennizzabili a termini di polizza avvenuti entro il termine del periodo di validità della presente copertura.

Per la verifica di tale condizione farà fede la data del primo utilizzo fraudolento indicata nella denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.

### **Art. 7 - ESCLUSIONI**

*Sono esclusi dall'assicurazione i danni:*

- 1) derivanti dall'inosservanza dei Regolamenti da parte dell'Assicurato e/o dell'Esercente Convenzionato;
- 2) causati in tutto o in parte, con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o dei suoi familiari o da persone con lui conviventi;
- 3) causati in tutto o in parte, con dolo, colpa grave o infedeltà dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato;
- 4) derivati da carte emesse in via preventiva alla ricezione della richiesta scritta, salvo il caso in cui l'emissione sia avvenuta per rimpiazzare o rinnovare una Carta precedentemente emessa;
- 5) che l'Assicurato possa recuperare addebitando gli importi di spesa a qualsiasi Esercente Convenzionato, che accetti di onorare una Carta;
- 6) conseguenti a cattivo funzionamento delle attrezzature del sistema o ad errori di programmazione;
- 7) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- 8) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 9) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni od altri sconvolgimenti da parte della natura;
- 10) relativi a lucri mancanti, interessi e qualunque altro danno indiretto.

#### **Art. 8 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo del danno. In caso di furto o di sinistro derivante da atti presumibilmente dolosi o fraudolenti l'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro stesso immediatamente all'Autorità di Polizia di competenza anche se l'autore dell'atto è sconosciuto; copia di tale denuncia deve essere trasmessa dal Contraente alla Società.

In caso di evento verificatosi durante la permanenza dell'Assicurato all'estero, deve essere fornita da questi anche copia di denuncia effettuata presso le Autorità italiane al suo rientro in Italia.

La denuncia deve essere fatta per iscritto al Contraente, che provvederà ad inoltrarla alla Società, al seguente indirizzo:

**CartaSi S.p.A.**  
**Corso Sempione 55**  
**20145 Milano**  
**Numero Verde 800.02.01.69**  
**Numero Nero 02 34.98.01.36**

Produrre la documentazione e/o le comunicazioni relative alla gestione dei sinistri

1. copia della documentazione attestante l'acquisto del prodotto, la restituzione del prodotto stesso, la richiesta di recesso dall'acquisto e la richiesta di rimborso.

Il Contraente e l'Assicurato devono fare quanto è in loro potere per evitare o diminuire il danno, ottemperare alle istruzioni della Società, fornire dimostrazione delle spese sostenute permettendo ogni rilevazione od esame da parte degli incaricati della Società, e mettere a disposizione della stessa i documenti necessari a dimostrare l'esistenza del danno ed a determinarne l'ammontare.

L'Assicurato che adoperi a giustificazione dell'ammontare del danno documenti non veritieri o mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente documenti, decade dal diritto all'indennizzo.

L'Assicurato, a richiesta della Società, deve presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro e deve inoltre fornire il codice IBAN del proprio conto corrente.

L'Assicurato che non adempia in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra, perde il diritto ali indennità.

#### **Art. 9 -- ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

*L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.*

#### **Art. 10 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata con l'Assicurato o persona la lui designata oppure a richiesta di una delle parti;
- b) fra due periti nominati, una dalla Società e uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo. Se una della parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 11 - MANDATO DEI PERITI**

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8 che precede;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del presente articolo lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) del presente articolo sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**Art. 12 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza direttamente all'Assicurato.

**Art. 13 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE**

*In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo corrispondente a quello dei sinistri liquidati.*

**Art. 15 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a chiedere a ciascun assicuratore l'indennità da esso dovuta secondo il rispetto del contratto indipendentemente considerato.

Qualora la somma di tali indennità superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagarne solo la parte risultante dalla riparaione proporzionale in ragione delle indennità dovute da tutte le coassicuratrici, esclusa comunque ogni responsabilità solidale con gli altri Assicuratori.

**Art. 16 - DIRITTO DI SURROGAZIONE**

Fermo il disposto dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell'indennità.

## DOCUMENTO DI SINTESI

Assicurazione  
Infortuni, Furti, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza, Perdite Pecuniarie di

CartaSi S.p.A.

Convenzione n° 000000171

Stipulato tra:

**CARTASI S.P.A.**

e

**GENERALI ITALIA S.p.A.**

e

**ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.**

### **INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

- a) Generali Italia S.p.A. è una Società appartenente al Gruppo Generali.
- b) La sede legale è in: Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Italia.
- c) Recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it), e-mail [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com).
- d) L'impresa di assicurazione è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al numero n. 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

- a) Generali Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Impresa") è una Società per Azioni, ed è la Capogruppo del Gruppo Generali.
- b) La sede legale è Piazza Duca degli Abruzzi, 2, 34132 Trieste – Italia.
- c) Recapito telefonico: +39 040 6711111; sito internet: [www.ass-gen.it](http://www.ass-gen.it); indirizzo di posta elettronica: [contactass-gen@generali.com](mailto:contactass-gen@generali.com).

### **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

**Il contratto è relativo a coperture assicurative accessorie alle carte di debito e di credito della Contraente CartaSi. Le garanzie di seguito riportate operano secondo i massimali, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni che le Condizioni di Assicurazione prevedono per le diverse tipologie di Carta di Debito e di Credito.**

### **AVVERTENZA**

**PER TALUNE TIPOLOGIE DI CARTE ALCUNE DELLE GARANZIE DI SEGUITO RIPORTATE NON SONO OPERANTI.**

**Per i dettagli sulle prestazioni operanti per ogni tipologia di Carta si rimanda alle Condizioni di Assicurazione presenti sul Sito Web del Contraente CartaSi S.p.A. all'indirizzo [www.cartasi.it](http://www.cartasi.it) - Tabelle riepilogative dei massimali assicurati**

### **Sezione I - Infortuni**

#### **Parte I**

L'assicurazione vale per gli Infortuni:

- che l'Assicurato subisca nel corso di validità del presente contratto in qualità di passeggero e purché il biglietto di viaggio sia stato pagato per mezzo di CartaSi;
- subiti dall'Assicurato alla guida o come passeggero di autovetture con o senza traino di roulettes, autocarri, campers, motoveicoli, imbarcazioni, purché il canone di noleggio sia stato pagato per mezzo di CartaSi;

- avvenuti quando l'Assicurato è trasportato in qualità di passeggero a bordo di taxi convenzionati con CartaSi;  
dai quali derivi la Morte o una Invalidità Permanente.

#### **Parte II**

L'assicurazione vale per gli Infortuni che l'Assicurato subisca durante un viaggio aereo in qualità di passeggero e purché il biglietto di viaggio sia stato pagato per mezzo di CartaSi, a bordo di velivoli in servizio pubblico di linee aeree regolari, in qualsiasi parte del Mondo, inclusi i voli Charter.

#### **Parte III**

L'Assicurazione vale esclusivamente per gli Infortuni che l'Assicurato subisca in seguito a scippo o rapina tentati o perpetrati contro la sua persona in occasione di prelievi effettuati per mezzo di CartaSi, e che provochino la Morte o una Invalidità Permanente pari o superiore ad una determinata percentuale.

#### **Parte IV**

Viene riconosciuto un indennizzo in caso di grande intervento chirurgico a seguito di Malattia o Infortunio comportante un intervento tra quelli elencati, oppure, a seguito di Infortunio con postumi di Invalidità Permanente pari o superiori ad una determinata percentuale.

**La Garanzia è operante, a condizione che al momento del sinistro il Titolare abbia già utilizzato la propria CartaSi almeno una volta negli ultimi 12 mesi.**

### **Sezione II Furto degli acquisti e dei prelievi – Assicurazione Bagagli**

#### **Parte I**

In caso di furto, furto con destrezza, scippo o rapina dei beni mobili o dei titoli relativi a servizi acquistati dall'Assicurato e pagati con CartaSi, la Società si obbliga a risarcire l'Assicurato stesso per le perdite subite. La garanzia è estesa ai furti avvenuti nel domicilio anagrafico dell'Assicurato delle merci acquistate e pagate con CartaSi.

#### **Parte II**

Qualora un titolo di viaggio sia acquistato con CartaSi,

- l'assicurazione vale per i danni che l'Assicurato subisca a seguito di distruzione, furto o perdita, sia parziale che totale, dei propri bagagli purché consegnati al vettore, dovuti a cause fortuite;
- la Società rimborserà l'Assicurato delle spese sostenute per sistemazione in albergo, pasti in ristorante e generi di conforto a seguito di ritardo, cancellazione, sovrapprenotazione del volo programmato;
- la Società, nel caso in cui il bagaglio consegnato al vettore aereo non venga riconsegnato all'Assicurato al posto di destinazione programmato dal suo volo, rimborserà l'Assicurato fino agli importi previsti in polizza.

Qualora il titolare di CartaSi abbia prenotato e pagato tramite CartaSi la partecipazione ad un congresso, conferenza o convegno, e debba rinunciare a partire per una delle cause di seguito indicate, verrà rimborsato l'importo pagato dall'Assicurato purché non recuperabile.

### **Sezione III – Responsabilità Civile**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'esercizio, in qualità di dilettante, di attività sportive.

**La Garanzia è operante, a condizione che al momento del sinistro il Titolare abbia già utilizzato la propria CartaSi almeno una volta negli ultimi 12 mesi.**

### **Sezione IV – Premio di Laurea**

Allo studente titolare di CartaSi Campus, LikeCard (Banca di Piacenza) verrà riconosciuto un Premio Laurea a titolo di rimborso spese effettuate con la carta di credito nei due anni precedenti il conseguimento della laurea.

### **Sezione V - Assistenza**

L'Assicurato ha diritto alle prestazioni di Assistenza previste dalle Condizioni di Assicurazione, relative alle seguenti aree di operatività: Auto, Legale, Salute, Viaggi.

**La garanzia è operante, a condizione che al momento del sinistro il Titolare abbia già utilizzato la propria CartaSi almeno una volta negli ultimi 12 mesi.**

### **Sezione VI - Tutela Legale**

La Società assume a proprio carico gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato e relativi a controversie di natura contrattuale relative all'acquisto di beni e servizi pagati con la Carta. La Società, in caso di evento coperto dall'Assicurazione, garantisce anche un servizio telefonico di consulenza nei termini previsti nelle Condizioni di Assicurazione.

La garanzia opera inoltre per la tutela dei diritti dell'Assicurato, qualora sia coinvolto in un incidente della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesioni a persona (artt. 589 e 590 Codice Penale).

**La Garanzia relativa ad incidente stradale è operante a condizione che al momento del sinistro il Titolare abbia già utilizzato la propria CartaSi almeno una volta negli ultimi 12 mesi.**

### **Sezione VII - Uso Fraudolento Carte Corporate Aziendali**

L'Assicurazione copre le spese, non recuperabili da parte dell'Azienda assicurata, conseguenti a transazioni effettuati dal Titolare della Carta di Credito senza l'autorizzazione dell'Azienda che ne ha richiesto l'emissione.

### **Sezione VIII - Uso Fraudolento Carte Personali**

L'Assicurazione è prestata per le perdite pecuniarie subite dall'Assicurato a seguito di acquisti di beni e/o servizi, prelevamenti di contante effettuati abusivamente da parte di terzi mediante l'uso della Carta di debito internazionale di cui il titolare abbia perso il possesso o i relativi dati a seguito di rapina, estorsione, scippo, furto e smarrimento.

### **Sezione IX - Recesso dall'acquisto**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di quanto già pagato all'Esercente per l'acquisto di prodotti on-line su Internet, a seguito dell'esercizio della facoltà di recesso dall'acquisto stesso secondo quanto previsto dalla normativa di legge e in quanto l'Esercente stesso non rispetti le norme di legge per la restituzione dell'importo incassato.

### **MODALITA' PER ACQUISIRE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E LE INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATA**

Le Condizioni di Assicurazione nell'ultima versione di aggiornamento, comprendenti le procedure di liquidazione delle prestazioni assicurate, sono disponibili sul Sito Web del Contraente CartaSi S.p.A. all'indirizzo [www.cartasi.it](http://www.cartasi.it).

## TABELLA RIEPILOGATIVA DEI MASSIMALI ASSICURATI

<b>GARANZIE</b>	<b>CARTE DI DEBITO INTERNAZIONALE</b>
<b>Infortuni Viaggi</b>	
Morte	€ 50.000,00
Invalità Permanente	€ 50.000,00
Spese cura Infortuni	ESCLUSA
<b>Infortuni Rapina Contanti</b>	
Morte	ESCLUSA
Invalità Permanente	ESCLUSA
<b>Indennità per Malattia o Infortunio</b>	
Intervento Chirurgico	ESCLUSA
Invalità Permanente	ESCLUSA
<b>Assicurazione sugli Acquisti e sui Prelievi</b>	
Furto Acquisti	€ 520,00
Furto Acquisti su veicoli e motocicli	€ 260,00
Furto Prelievo	€ 160,00
Furto singolo oggetto domicilio	€ 520,00
Furto domicilio	€ 520,00
<b>Assicurazione Bagagli</b>	
Distruzione Furto Bagaglio	ESCLUSA
Ritardo Annullamento Volo	ESCLUSA
Ritardo Consegna Bagaglio	ESCLUSA
Mancato Convegno	ESCLUSA
<b>RC Sport</b>	ESCLUSA
<b>Premio di Laurea</b>	ESCLUSA
<b>Assistenza</b>	
<b>Tutela Legale</b>	ESCLUSA
<b>Uso fraudolento Carte Corporate Aziendali</b>	ESCLUSA
<b>Uso fraudolento Carte Personali</b>	€ 1.000,00
<b>Recesso dall'acquisto</b>	€ 250,00